

STATUTO DEL CONSORZIO DI TUTELA BASILICO GENOVESE D.O.P.

Art. 1 – Costituzione e sede

1. È costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio di tutela Basilico Genovese D.O.P.
2. Il consorzio ha sede in Genova Via Prà Villa Podestà; esso potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici, in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 – Durata

1. Il consorzio ha durata di anni 30 che potrà essere prorogata mediante delibera dell'assemblea dei consorziati.

Art. 3 – Adesione

1. Il Consorzio, previa delibera dell'Assemblea dei consorziati, può promuovere e partecipare ad altri enti o organismi che perseguono analoghi obiettivi e finalità.
2. Previa delibera dell'Assemblea dei consorziati, il Consorzio può partecipare ad altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria nazionale e regionale.

Art. 4 – Finalità e compiti

1. Il consorzio, senza fine di lucro, ha per scopo, conformemente alle norme vigenti in materia di denominazioni di origine, di tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine Protetta di cui all'art.1 e svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale in materia di denominazioni di origine.

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può:
 - a) proporre modifiche al disciplinare della DOP "Basilico Genovese" che dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'Unione Europea per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
 - b) espletare funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali, regionali e locali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali;
 - c) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti al miglioramento e alla razionalizzazione produttiva delle aziende dei consorziati, anche avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati per la diffusione di dati e di informazioni necessarie allo scopo;
 - d) tutelare la denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio anche costituendosi parte civile;
 - e) rappresentare tutti i produttori della DOP in oggetto per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione nonché nei confronti di organismi privati per la realizzazione dei propri fini istituzionali.
 - f) promuovere azioni di informazione, educazione alimentare, promozione, pubblicità verso i consumatori al fine della valorizzazione del prodotto sui mercati;
 - g) assumere partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma in società, imprese, consorzi ed enti la cui attività sia ritenuta utile al raggiungimento degli scopi istituzionali del consorzio di tutela aventi oggetto connesso al proprio.
 - h) compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare utile al migliore conseguimento dei fini istituzionali.

TITOLO II CONSORZIATI

Art. 5 – Requisiti

1. Possono essere ammessi al consorzio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al registro delle imprese, con partita IVA, che conducano aziende agricole, situate nella Regione Liguria, produttrici di basilico genovese D.O.P. iscritti nel sistema di controllo.
2. Possono essere inoltre iscritti soggetti appartenenti alla categoria dei confezionatori se immessi nel sistema di controllo della DOP Basilico Genovese.
3. All'interno della compagine consortile gli agricoltori devono essere rappresentati per una percentuale pari al 66%.
4. Non possono essere ammessi al consorzio soggetti che svolgano attività concorrenti o contrastanti con quella del consorzio.

Art. 6 – Modalità per l'adesione

1. L'aspirante consorziato deve presentare domanda al Consorzio, contenente i seguenti elementi:
 - a) cognome e nome, luogo, data di nascita, residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese, ed estremi di un documento;

- b) ubicazione, estensione dell'azienda, forma di conduzione e riferimenti del terreno oggetto dell'attività d'impresa.
2. Se l'istanza è proposta da società deve, altresì, indicare:
 - a) la denominazione o la ragione sociale, la sede;
 - b) la qualifica di rappresentante legale della persona che sottoscrive l'istanza ed i relativi dati anagrafici;
 - c) la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento. Alla domanda deve essere allegata altresì copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - d) elenco dei soci.
 - e) per le cooperative di primo grado non è richiesta la delega specifica.
 3. Il consorziato è obbligato a comunicare al consorzio entro il 28 febbraio di ogni anno tutte le variazioni dei suddetti dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 7 – Adempimenti del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante consorziato ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
2. Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante consorziato la sua motivata decisione sulla domanda di am-

missione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 8 – Procedura di iscrizione

1. Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro, tenuto dal Consorzio di Tutela ed aperto alla consultazione degli associati.
2. Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione, mediante lettera Raccomandata A.R.
3. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 9 – Obblighi del consorziato

1. Il consorziato si impegna a:
 - a) Rispettare le norme di produzione previste dal disciplinare e le altre disposizioni relative alla denominazione di origine;
 - b) contribuire alla costituzione di fondi necessari per il conseguimento di specifici scopi associativi;
 - c) corrispondere i contributi legittimamente deliberati dagli organi del consorzio;
 - d) consentire, ai sensi dell'art. 2605 c.c., le verifiche, anche in azienda, da parte degli organi consortili riguardanti esclusivamente la tutela, la valorizzazione e la promozione del prodotto ai sensi dell'art. 14 comma 15 legge 21 dicembre 1999 nr. 526; mentre il controllo è svolto dagli organismi incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 10 – Sanzioni

1. Al consorziato che non adempie le obbligazioni assunte, che non rispetti le regole stabilite dal consorzio o non provveda al pagamento dei contributi previsti dal presente statuto, sono applicabili, previa diffida, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati al consorzio, le seguenti sanzioni:
 - a) Le sanzioni previste dal decreto legislativo n° 297 del 27 novembre 2004

Art. 13 – Organi

1. Gli organi del consorzio sono:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) il collegio dei probiviri.
1. In tutti gli organi di rappresentanza dovrà essere garantita la rappresentanza a tutte le categorie della filiera. Specificatamente agli agricoltori il 66%, ai confezionatori il 34%. Qualora non aderiscano soggetti che esercitano esclusivamente la funzione del confezionatore la quota verrà occupata dai produttori.

Art. 14 – Assemblea

1. L'Assemblea dei consorziati regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

- b) sanzione pecuniaria;
 - c) sospensione dai benefici e dai servizi prestati dal consorzio, fermi gli obblighi assunti;
 - d) esclusione.
2. Con regolamento deliberato dall'assemblea sono determinate le ipotesi di applicabilità dei provvedimenti previsti dal presente articolo e la misura della sanzione.

Art. 11 – Esclusione

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2, può essere escluso il consorziato che:
 - a) abbia interessi o ponga in essere azioni in contrasto con l'attività e lo scopo del consorzio;
 - b) perda i requisiti soggettivi previsti per l'ammissione al consorzio;
 - c) non corrisponda per due annualità consecutive i contributi di cui agli art. 9
2. L'esclusione è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata al consorziato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Avverso il provvedimento di esclusione è dato ricorso al Tribunale di Genova entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.
4. L'esclusione, se non impugnata, ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione, ovvero, se impugnata, dalla data di comunicazione del provvedimento del Tribunale di conferma dell'esclusione.
5. In ogni caso restano fermi in capo al consorziato escluso gli obblighi consortili assunti precedentemente all'esclusione e lo stesso resta obbligato al pagamento del contributo di cui agli art. 9 per l'intero anno solare nel quale abbia a prodursi l'effetto dell'esclusione.

Art. 12 – Recesso

1. Il recesso del consorziato è sempre ammesso, acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio ne viene a conoscenza, salvo gli obblighi pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.
2. Il consorziato che recede ha diritto alla liquidazione delle quote sottoscritte sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il recesso produce effetti.

Titolo III ORGANI DEL CONSORZIO

2. L'Assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, c.c., entro centottanta giorni.

Art. 15 – Diritto di voto

1. L'assemblea è costituita dai consorziati in regola col pagamento dei contributi consortili.
2. Ciascun consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e/o certificato determinato per classi a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di Controllo per la medesima categoria, nell'anno solare precedente.
3. Ogni consorziato può esercitare il diritto di voto in assemblea nell'anno solare successivo a quello in cui ha ottenuto l'ammissione al consorzio.

Art. 16 – Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, come indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei Soci.
2. Lo stesso avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà stabilire altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Art. 17 – Validità dell'assemblea e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
2. Il Presidente nomina un segretario anche fra i non consorziati e propone all'assemblea, ove occorra, la nomina di due scrutatori.
3. Gli atti e le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori, ove nominati. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.
4. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi, e in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai soci presenti e/o rappresentati.
7. Per le deliberazioni che abbiano per oggetto le modifiche dello statuto, la proroga della durata, lo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.
8. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti i consorziati, anche assenti e dissenzienti.
9. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate, ai sensi dell'art. 2606 c.c., dai consorziati dissenzienti o assenti entro il termine di trenta giorni davanti al Tribunale di Genova. Il termine decorre per i consorziati dissenzienti dal giorno della deliberazione, e, per i consorziati assenti, dalla data della comunicazione della deliberazione, effettuata mediante raccomandata a.r.

Art. 18 – Competenze dell'assemblea

1. E' di competenza dell'Assemblea:
 - a) approvare il bilancio, i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità del Consorzio;
 - d) deliberare sulle materie di cui all'art. 3 e all'art. 4, lettera a);
 - e) deliberare la costituzione di fondi specificamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali di cui all'art. 27;
 - f) modificare la quota di ammissione al Consorzio di cui all'art. 25, comma 1;

- g) approvare i regolamenti e modificare lo statuto.

Art. 19 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di membri, variabile fra 7 e 10, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i consorziati aventi diritto al voto.
2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza. Qualora tuttavia, per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio ed in questo caso l'assemblea, convocata tempestivamente dagli amministratori rimasti in carica, è tenuta ad effettuare la ricostituzione del consiglio non oltre 30 giorni dal verificarsi della cessazione che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero consiglio sino alla sua ricostituzione, gli amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Competenze del consiglio di amministrazione

1. E' di competenza del consiglio di amministrazione:
 - a) eleggere il presidente ed il vice presidente;
 - b) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei consorziati;
 - c) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
 - d) deliberare sulle domande di ammissione e di esclusione;
 - e) nominare, eventualmente, comitati tecnico-consultivi e determinarne i compiti;
 - f) affidare gli incarichi direttivi;
 - g) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) determinare le modalità di gestione del fondo consortile;
 - i) stabilire, entro il 28 febbraio, il meccanismo di calcolo del contributo dovuto da ciascuno dei consorziati che dovrà essere rapportato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'organismo di controllo; il meccanismo di calcolo così determinato dovrà essere comunicato a ciascun consorziato entro il giorno 15 del mese di marzo e sarà applicabile per il periodo di un anno a decorrere dal giorno 1 aprile e così di seguito per i successivi periodi di un anno a decorrere dal giorno 1 aprile fino a quando non venga modificato, sempre entro il 28 febbraio. La determinazione del Consiglio di Amministrazione è vincolante per tutti i consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti alla Assemblea.

Art. 21 – Riunioni e delibere del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, almeno una volta ogni trimestre, nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

3. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio d'Amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo possono essere attribuite anche a persona estranea al Consorzio.
5. Gli atti e le deliberazioni devono risultare dal verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi più di quattro sedute nel corso dello stesso esercizio sociale è considerato decaduto ipso iure dalla carica e sostituito ai sensi dell'art. 19, comma 3.
7. L'incaricato amministrativo del Consorzio di Tutela partecipa alle adunanze con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

Art. 22 – Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio. Spetta al presidente promuovere, previa delibera del consiglio di amministrazione, le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giudizio e di fronte a qualunque giurisdizione, nominando in tale caso procuratori alle liti e avvocati.
2. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, congiuntamente o disgiuntamente, per specifici motivi.

Art. 23 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che nomina anche due supplenti.
2. I Revisori possono essere scelti anche tra estranei al Consorzio. Essi nominano nel loro seno il Presidente. La ripartizione dei seggi per i Sindaci effettivi avverrà seguendo gli stessi criteri di cui all'art. 19.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi debbono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio si deve redigere il verbale, su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti. Nel libro devono essere verbalizzati anche gli eventuali accertamenti fatti dai revisori individualmente.

Art. 24 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio di probiviri è composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i suoi membri.
2. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Qualsiasi vertenza tra i soci e il consorzio sarà deferita al Collegio dei Probiviri.

Art. 25 – Fondo consortile

1. Ogni consorziato deve sottoscrivere almeno una quota di Euro 30 ciascuna all'atto dell'adesione al consorzio. Ciascun consorziato può sottoscrivere quote fino al 5% del fondo consortile.
2. Il fondo consortile è costituito da:
 - a) quote di Euro 30 ciascuna;
 - b) eventuale fondo di riserva costituito o integrato con delibera assembleare;
 - c) dall'importo delle sanzioni pecuniarie pagate dai soci;
 - d) dai residui di bilancio;

- e) da donazioni o eredità o elargizioni comunque pervenute al consorzio;
- f) da contributi erogati da enti pubblici;
- g) dagli interessi attivi;
- h) dai beni acquistati con i predetti fondi.
3. L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria.
4. Per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
5. In qualsiasi caso di cessazione della partecipazione del singolo consorziato al consorzio, la quota di cui alla lett. a) dovrà essergli restituita senza alcun interesse ed entro tre anni dalla cessazione del rapporto consortile, salvo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 - 12.

Art. 26 – Contributi dei consorziati

1. Ogni consorziato deve contribuire alle spese di organizzazione e di gestione del consorzio mediante un contributo il cui ammontare e modalità di versamento saranno determinate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.20, lett. i).

Art. 27 – Bilancio e contabilità

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e ss. c.c.. Il bilancio dovrà essere sottoposto alla discussione ed approvazione dell'assemblea dei consorziati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, ad esclusivo giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dal termine dell'esercizio sociale. Entro gli stessi termini il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre alla discussione ed approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo per l'esercizio in corso alla data di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Il consorzio per la gestione delle operazioni relative all'esercizio della propria attività deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli artt. 2214 e ss. c.c., e 2421 c.c.

Art. 28 – Liquidazione

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento, nomina i liquidatori e stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio consortile.

Art. 29 – Foro competente

1. In caso di controversie fra il consorzio e gli associati il foro competente è quello di Genova.

Art. 30 – Norme transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione del consorzio rimane in carica massimo 6 mesi durante i quali curerà l'allargamento della base sociale, e convocherà l'assemblea elettiva.

Art. 31 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, con attività esterna, di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., del reg.CE 2081/92 e successive modificazioni, alle norme relative nazionali e regionali in materia di D.O.P.